



Decreto n. 1 del 03.01.07

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

L'Assessore

OGGETTO: Modifiche al Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;
VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto;
VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
VISTA la Direttiva 2001/89/CE Del Consiglio del 23 ottobre 2001;
VISTA la Direttiva 2002/60/CE Del Consiglio del 27 giugno 2002;
VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;
VISTO il Reg. CE n. 811/2003;
VISTA la Decisione della Commissione n. 849/2003/CE del 28 novembre 2003;
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
VISTO il Regolamento Della Commissione Europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363;
VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.117;
VISTA la Decisione 2005/494/CE dell'08.07.2005;
VISTA la Decisione 2005/873/CE del 30 novembre 2005, che approva il piano quadriennale di eradicazione delle pesti suine;
VISTO il D.A.I.S. n. 11 del 15 giugno 2006, con il quale si dà attuazione al piano di eradicazione delle pesti suine;
VISTO il documento SANCO 2006/10703, approvato nella riunione del Comitato Permanente della Catena Alimentare e della Sanità Animale della Commissione Europea dell'8 novembre 2006, con il quale si approvano alcune modifiche della decisione 2005/362/CE relative alla delimitazione dell'area ad alto rischio;
VISTO il documento SANCO 2006/10664, approvato nella riunione del Comitato Permanente della Catena Alimentare e della Sanità Animale della Commissione Europea dell'8 novembre 2006, con



Decreto n. 1 del 03.01.07

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

il quale si approvano alcune modifiche della decisione 2005/363/CE relative alle parti di territorio regionale sardo escluse dalla commercializzazione in ambito comunitario di prodotti a base di carne suina;

CONSIDERATO che il D.M. 05 agosto 1999 è da ritenersi sostituito dalla Decisione 2005/363/CE e successive modifiche, nella parte riguardante le modalità di commercio in ambito comunitario di carni suine;

RITENUTO necessario procedere a modificare conseguentemente il D.A.I.S. n. 11 del 15 giugno 2006;

DI CONCERTO col Ministero della Salute;

SU PARERE CONFORME del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

DECRETA

Articolo 1

Gli allegati n. 1. e 2. del D.A.I.S. n. 11 del 15 giugno 2006 sono sostituiti dagli allegati n. 1. e 2. del presente Decreto.

Articolo 2

Gli allevamenti suinicoli accreditati ufficialmente indenni da pesti suine, situati in parti di territorio regionale non comprese negli allegati 1. e 2. e indipendentemente dalla provincia di appartenenza, possono essere autorizzati alle macellazioni finalizzate alla commercializzazione in ambito comunitario.

Articolo 3

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione.

Cagliari, 03 GEN 2007

L'Assessore

SM Resp 4/3

RP Resp 4/2

DC Dir. Serv. Prev.

Dr. M. Girau Dir. Gen.



Decreto n. 1 del 03.01.07

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Allegato N. 1: ZONA AD ALTO RISCHIO

La zona ad alto rischio comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI NUORO		PROVINCIA DI SASSARI
ARITZO ARZANA ATZARA AUSTIS BARI SARDO BAUNEI BELVI BITTI CARDEDU DESULO DORGALI ELINI FONNI GADONI GAIRO GALTELLI GIRASOLE ILBONO IRGOLI JERZU LANUSEI LOCERI LOCULI LOTZORAI LULA MEANA SARDO ONANI' ONIFAI ORGOSOLO	OROSEI OSIDDA OSINI OVODDA SEUI SORGONO TALANA TERTENIA TETI TIANA TONARA TORTOLI' TRIEI ULASSAI URZULEI USSASSAI VILLAGRANDE STRISAILI	ALA' DEI SARDI ANELA BUDDUSO' BULTEI NUGHEDU DI SAN NICOLO' PATTADA



Decreto n. 1 del 03.01.07

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Allegato n. 2: MAPPA DELLA ZONA AD ALTO RISCHIO

Mappa delimitante la zona ad alto rischio.

